

undefined

Trust, la partecipazione rivalutata non condiziona l'imposta sostitutiva

L'interpello

Una posizione dubbia alla luce del nuovo regime della tassazione all'uscita

Andrea Vasapolli

Con la risposta 401/2022 l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso di trust trasparente in cui il disponente aveva trasferito al trustee una partecipazione precedentemente rivalutata ai sensi dell'articolo 5 della legge 488/2001. Il trustee ha successivamente ceduto tale partecipazione e l'istante, che erroneamente ritiene che la plusvalenza realizzata debba essere assoggettata a imposizione in capo al beneficiario individuato, chiede se in sede di determinazione della stessa possa tenere conto della rivalutazione effettuata.

L'Agenzia correttamente precisa che la plusvalenza sulla partecipazione non è tassata per trasparenza in capo al beneficiario in quanto sconta l'imposta sostitutiva del 26% ex articolo 5 del Dlgs 461/1997, ma apoditticamente afferma anche che ai fini della determinazione della stessa non può essere utilizzato il valore rivalutato della partecipazione. Tale ultima affermazione, che

più applicabile nel nuovo regime della «tassazione all'uscita», fatto proprio dalla Suprema Corte e dalla stessa agenzia delle Entrate con la bozza di circolare dell'agosto 2021. Secondo tale interpretazione sconta l'imposta sulle donazioni solo la definitiva attribuzione del patrimonio dal trustee ai beneficiari, mentre i trasferimenti dal disponente al trustee sono fiscalmente neutrali. Il trustee, quindi, non può più essere assimilato a un donatario.

Nel Dpr 917/1986 manca una definizione generale di costo fiscale dei beni, essendo esso variamente definito per tipologie di reddito ed eventi traslativi (cessione a titolo oneroso, successione, donazione) dai quali consegue la titolarità, e poiché tra tali eventi traslativi non è considerata l'istituzione in trust, per definire quale sia il costo fiscale riconosciuto in capo al trust dei beni trasferiti dal disponente è, a nostro avviso, necessario risalire ai principi generali sottesi all'imposizione sui redditi.

Nell'ambito del Tuir quella della continuità dei valori è la regola di generale applicazione ai vari eventi traslativi della titolarità dei beni disciplinati dalla norma e riteniamo che a tale regola debba essere riconosciuto il valore di principio ordinamentale. Tale regola, peraltro, è l'unica che consente di evitare salti o duplicazioni d'imposta. Dall'applicazione di tale principio al trasferimento dei beni del disponente al

non si ritiene possa essere considerata riferita alla posizione del beneficiario in quanto fa chiaramente riferimento alla determinazione della plusvalenza che si forma in capo al trustee, non è condivisibile.

Nel previgente contesto interpretativo della «tassazione all'entrata», in cui l'Agenzia riteneva che fosse soggetto a imposta sulle donazioni il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee, il trustee veniva fiscalmente considerato un donatario e quindi si riteneva che subentrasse nel costo fiscale della partecipazione riconosciuto in capo al donante/disponente (in tal senso la circolare 48/2007).

Tale criterio interpretativo non è

mento dei beni dal disponente al trustee consegue che il trustee subentra sempre nel costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente.

L'affermazione dell'Agenzia secondo la quale non deve tenersi conto della rivalutazione della partecipazione è quindi non condivisibile sia applicando i precedenti criteri interpretativi che quelli che conseguono al nuovo regime della tassazione all'uscita. Il costo fiscale è un po' come l'energia, non si crea gratuitamente e non si distrugge e quando viene trasferito ciò avviene, per la neutralità del sistema, in continuità dei valori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA